



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

copia

N° 038 del 30.05.2013

OGGETTO : REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DE LDIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - MODIFICHE.

L'anno duemilatredici il giorno TRENTA del mese di MAGGIO alle ore 15,15 nel Palazzo Municipale. Convocato per determinazione del Presidente con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di **prima** convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:

Sindaco: Avv.Francesco Alfieri

Consiglieri:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1) Farro Ferdinando | 09) Pizza Michele |
| 2) Marciano Pietro Paolo | 10) Framondino Luigi |
| 3) Di Biasi Franco | 11) Comite Nicola |
| 4) Di Filippo Giuseppe | 12) Errico Luca |
| 5) Verrone Gianluigi | 13) Inverso Mauro |
| 6) Russo Gennaro | 14) Abate Agostino |
| 7) Giffoni Valeriano | 15) Prota Emilio |
| 8) Orrico Giovanni | 16) Di Luccio Pasquale |

Risultano assenti: PROTA -

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale avv. Luca Errico.

Partecipa il Segretario Dott.ssa Angela Del Baglivo.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Santosuosso Gerardo, Crispino

Francesco, Coppola Adamo, La Porta Massimo, Eugenio Benevento.

.....in prosieguo di seduta



CITTÀ DI
AGROPOLI
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta di deliberazione del Consiglio comunale

Proponente: L'ASSESSORE ALLE POLITICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE

OGGETTO :Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni - Modifiche.

Premesso che con deliberazione consiliare n. 04 del 18.01.2013 veniva approvato il nuovo Regolamento sulla pubblicità e sul diritto sulle pubbliche affissioni;

Ritenuto di procedere ad inserire nel regolamento l'applicazione del "canone" per l'installazione di mezzi pubblicitari in sostituzione dell'imposta di pubblicità, limitatamente ai cartelli pubblicitari;

Ritenuto opportuno aumentare la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni a mq. 1000 che è proporzionata al numero degli abitanti (21.735 al 31.12.2012);

Visto che l'istituzione del canone e l'aumento a mq. 1000 consentirà un maggiore gettito;

Visto l'allegato Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, predisposto da Responsabile dell'Area dei Servizi Economico Finanziari;

Ritenuto opportuno modificare l'art. 37 del Regolamento di Polizia Urbana;

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Visto il D.lgs. n.267/2000 ed in particolare gli artt. 7, 42 e 152;

Visto il vigente Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il nuovo Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, che, in allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che il predetto Regolamento sostituisce integralmente quello approvato con deliberazione consiliare n. 04 del 18.01.2013, e modifica il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 24.04.2013, nel senso che l'art. 37 di detto regolamento è sostituito dall'art.34 del presente regolamento;
4. di trasmettere copia del predetto Regolamento al Responsabile dell'Area dei Servizi Economico Finanziari;
5. di pubblicare il predetto Regolamento sul sito istituzionale del Comune;

di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla esecutività della stessa, ai sensi dell'art.52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE

f.to Dr. Adamo Coppola

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art.49, comma1 del D.Lgs. n.267/2000.

Agropoli 28/5/2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA

f.to (Biagio Motta)

CITTÀ DI AGROPOLI



Area dei servizi economico-finanziari

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

INDICE**Titolo I - Norme di carattere generale**

Articolo 1 - Oggetto del regolamento	4
Articolo 2 - Ambito di applicazione	4
Articolo 3 - Tipologia e quantità impianti pubblicitari	4
Articolo 4 - Funzionario responsabile	5
Articolo 5 - Forme di gestione del servizio	5

Titolo II - Disciplina Generale

Articolo 6 - Applicazione dell'imposta, del canone e del diritto	5
Articolo 7 - Classificazione del Comune	5
Articolo 8 - La deliberazione delle tariffe	5
Articolo 9 - Categoria delle località	5

Titolo III - Imposta sulla Pubblicità

Articolo 10 - Presupposto dell'imposta	6
Articolo 11 - Soggetto passivo	6
Articolo 12 - Riscossione coattiva	6
Articolo 13 - Rimborsi	6
Articolo 14 - Tariffe	6
Articolo 15 - Riduzioni di imposta	6

Titolo IV - Disciplina del canone per l'installazione dei cartelli pubblicitari

Articolo 16 - Istituzione e presupposto del canone	7
Articolo 17 - Soggetto passivo	7
Articolo 18 - Criteri per la determinazione delle tariffe del canone	7
Articolo 19 - Modalità e termini del canone: cartelli permanenti	7
Articolo 20 - Modalità e termini del canone: cartelli temporanei	8

Titolo V - Pubbliche Affissioni

Articolo 21 - Servizio delle pubbliche affissioni	8
Articolo 22 - Affissioni urgenti, festive e notturne	8

Titolo VI - Sanzioni tributarie, Amministrative e Interessi

Articolo 23 - Sanzioni tributarie	8
Articolo 24 - Pagamento rateale	8
Articolo 25 - Disposizioni in materia di autotutela	9
Articolo 26 - Sanzioni amministrative	9

Titolo VII - Piano Generale degli Impianti

Articolo 27 - Oggetto	10
Articolo 28 - La pubblicità esterna	10
Articolo 29 - Impianti pubblicitari - caratteristiche tipologia e quantità	10
Articolo 30 - Richiesta di autorizzazione	11

Articolo 31 - Rilascio dell'autorizzazione	11
Articolo 32 - Rimozione dei mezzi pubblicitari o degli impianti per affissioni dirette	12
Articolo 33 - Limitazione alla pubblicità effettuata a mezzo apparecchi	12
Articolo 34 - Volantinaggio	13
Articolo 35 - Impianto destinati alle pubbliche affissioni	13
Articolo 36 - Altre disposizioni in materia di impianti affissioni	13
Articolo 37 - Assegnazione di spazi per le affissioni dirette	14

Titolo VIII - Norme finali e transitorie

Articolo 38 - Norme finali	14
Articolo 39 - Norme transitorie	14
Articolo 40 - Entrata in vigore	15
Allegato A	16

REGOLAMENTO classe IV
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio del Comune di Agropoli della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni.
2. Stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
3. Con il presente regolamento, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, viene esclusa l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al Capo I del D. Lgs. N. 507/93 limitatamente agli impianti pubblicitari (cartelli) la cui disciplina è soggetta al pagamento di un canone in base a tariffa.

Art. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicità di cui all'art. 1 in tutto il territorio del Comune, tenuto conto di quanto stabilito:
 - a) dal Capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
 - b) dall'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;
 - c) dagli artt. Dal 47 al 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.;
 - d) dagli artt. 62 e seguenti del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i.;
 - e) dall'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e s.m.i.;
 - f) dall'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e s.m.i.;
 - g) dalla legge 18 marzo 1959, n. 132 e dall'art. 10 della legge 5 dicembre 1986 n. 856 e loro s.m.i.;
 - h) dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.

Art. 3

TIPOLOGIA E QUANTITA' IMPIANTI PUBBLICITARI

A - TIPOLOGIA

1. L'indicazione delle tipologie, delle modalità per ottenere i provvedimenti per l'installazione degli impianti, nonché la ripartizione quantitativa, sono definite nel PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI.

2. I mezzi finalizzati alla diffusione di avvisi pubblici, messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:

MEZZI DESTINATI ALLA PUBBLICITA' ESTERNA

MEZZI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI

B - QUANTITATIVI IMPIANTI AFFISSIONI

3. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D. Lgs. N. 507/1993, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 dicembre 2012 era costituita da n. 21.735 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessiva mq **1000**, proporzionata al predetto numero di abitanti e, comunque, non inferiore a mq 12 per ogni 1000 abitanti.

4. la superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni sopra determinata è ripartita come appresso:

a) mq 100, pari al 10% è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale, o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;

b) mq 250, pari al 25% è destinata alle affissioni di natura commerciale, gestite dal servizio comunale;

c) mq 650, pari al 65%, è destinata alle affissioni di natura commerciale da affidare a soggetti privati, i quali provvederanno direttamente alla materiale affissione, all'installazione ed alla manutenzione degli impianti.

Art. 4

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e quelli di disporre rimborsi, sono attribuiti al Funzionario responsabile all'uopo designato.
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma sono interamente demandate al Concessionario.

Art. 5

FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal Comune.
2. Il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio, ove lo ritenga più economico e funzionale, ad apposita azienda speciale, ovvero ai soggetti iscritti nell'Albo nazionale dei concessionari previsto dall'articolo 32 del D. Lgs. 507/1993.

TITOLO II - DISCIPLINA GENERALE

Art. 6

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA, DEL CANONE E DEL DIRITTO

1. In conformità alle disposizioni del Capo I del D. Lgs. N. 507/1993 e del presente regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate, con esclusione dei cartelli pubblicitari ai quali va applicato il canone di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 446/97, come disciplinato dalle disposizioni contenute nel Titolo IV del presente regolamento.

Art. 7

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. In conformità alla previsione dell'art. 2 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, il Comune di Agropoli è classificato nella classe : 4°, in base ai dati della popolazione residente al 31.12.2012, costituita da n. 21.735 abitanti.

Art. 8

LA DELIBERAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio e si applicano a decorrere dal 1° gennaio dello stesso anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.

Art.9

CATEGORIA DELLE LOCALITA'

1. Le località del territorio del Comune sono suddivise in due categorie, speciale ed ordinaria, agli effetti dell'applicazione:
 1. Dell'imposta sulla pubblicità;
 2. Del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;
2. Nella categoria speciale è applicata una maggiorazione della tariffa normale dell'imposta, del canone entro il limite massimo del 200 per cento.
3. La Giunta Comunale, entro lo stesso termine di cui al precedente art. 8, delibera la misura della maggiorazione da applicare alle tariffe della categoria per l'anno successivo, entro il limite massimo del 200% della tariffa normale stabilito dalla legge. Quando non sono approvate modifiche, continua ad applicarsi la maggiorazione già in vigore.
4. In ottemperanza all'art. 4 del D. Lgs. N. 507/93, le località del territorio comunale comprese nella categoria speciale sono specificate di seguito nell'allegato A. La loro superficie complessiva non supera il trentacinque per cento (35%) di quella del "centro abitato", delimitato ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. N. 285/92.
5. La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni installati nella categoria speciale non potrà essere superiore di quella complessiva stabilita dall'art 3 del presente regolamento.

TITOLO III - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 10

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Costituisce atto generatore d'imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.
2. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Art. 11

SOGGETTO PASSIVO

1. In via principale è tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso.
2. Obbligato solidale al pagamento colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 12

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua tra le forme previste dalla legge.

Art. 13

RIMBORSI

1. Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di 180 giorni. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali previsti dalla normativa vigente.
2. Non si fa luogo a rimborso qualora la somma relativa sia inferiore ad € 15,00.
3. Con apposita istanza scritta, il contribuente può richiedere al Comune di compensare le somme dovute a titolo di Imposta comunale sulla pubblicità o diritti sulle pubbliche affissioni con i crediti al medesimo titolo vantati. Il Comune, previa verifica della sussistenza del credito, concede la compensazione con apposito provvedimento entro il termine previsto per i rimborsi.

Art. 14

TARIFFE

1. Le tariffe sull'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata adozione della delibera le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. Non si fa luogo al pagamento se l'imposta da versare è uguale o inferiore a € 1,00.

Art. 15

RIDUZIONI D'IMPOSTA

1. Le tariffe dell'imposta sono ridotte alla metà:
 - a - per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b - per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c - per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza.

TITOLO IV -DISCIPLINA DEL CANONE PER L'INSTALLAZIONE DEI CARTELLI PUBBLICITARI

Art. 16

ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DEL CANONE

1. A norma dell'art. 62, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari in sostituzione dell'imposta di pubblicità limitatamente ai cartelli pubblicitari, come definiti nei precedenti artt.6 e 9 del presente regolamento.
2. E' soggetta al canone comunale sulla pubblicità la diffusione , anche temporanea, di ogni messaggio pubblicitario effettuata sui predetti cartelli, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che sia percepibile da tali luoghi.
3. Si considerano rilevanti ai fini dell'assoggettamento al canone:
 - a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Art. 17

SOGGETTO PASSIVO

1. Il canone per l'installazione dei cartelli pubblicitari è dovuto dal titolare del relativo provvedimento di autorizzazione ovvero da colui che utilizza il mezzo pubblicitario in caso di installazione senza titolo.
2. E' obbligato in solido al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità
3. Il canone è dovuto anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui al precedente comma non usufruiscano in tutto o in parte del mezzo pubblicitario installato.

Art. 18

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE

1. Le tariffe per l'applicazione del canone sono determinate , con provvedimento della Giunta Comunale, nei limiti e secondo i criteri di cui all'art. 62 comma 2, lett. D) del D. Lgs. N. 446/97.
2. Sono applicabili, ai fini dell'applicazione del canone, le ipotesi di riduzione previste per l'imposta sulla pubblicità all' art. 15 del presente Regolamento.
3. Le tariffe possono essere modificate annualmente entro il termine di approvazione delle tariffe per l'imposta di pubblicità; in mancanza si intendono confermate quelle in vigore.
4. Per i cartelli pubblicitari soggetti a canone ed installati su beni privati, la tariffa è determinata in misura inferiore di un terzo rispetto agli analoghi mezzi pubblicitari installati su beni pubblici.

Art. 19

MODALITA' E TERMINI DI DEL CANONE: CARTELLI PERMANENTI

1. Il pagamento del canone relativo alla prima annualità deve essere eseguito in unica soluzione contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio dell'autorizzazione, il pagamento del canone deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. L'intestatario, qualora in corso di validità dell'autorizzazione intenda rinunciare alla stessa, deve presentare apposita denuncia di cessazione all'ufficio comunale che a suo tempo ha rilasciato l'autorizzazione entro il 31 gennaio di ciascun anno di riferimento.
3. Non si dà luogo a rimborso per le installazioni di cartelli pubblicitari non utilizzati totalmente o parzialmente, anche nel caso di revoca dell'autorizzazione da parte del Comune.
4. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. Qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1549,00 , il pagamento può essere effettuato, per gli anni successivi alla prima annualità, in quattro rate di pari importo, senza applicazione di interessi, entro le scadenze del 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno e 31 settembre dell'anno di riferimento.

Art. 20

MODALITA' E TERMINI DI DEL CANONE: CARTELLI TEMPORANEI

1. Per le installazioni autorizzate per un periodo non superiore a 365 giorni, il pagamento del canone deve essere effettuato in unica soluzione contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, con le modalità previste da precedente articolo.
2. Non è ammesso il pagamento in forma rateale

TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 21

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione a cura del Comune, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti, di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Per i quantitativi e le riparazioni degli impianti, si fa espresso riferimento al piano generale degli impianti.

Art. 22

AFFISSIONI URGENTI, FESTIVE E NOTTURNE

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore venti alle ore sette o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 26,00 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onori di cui all'articolo 28 del D.L.vo 507/93, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

TITOLO VI - SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

Art. 23

SANZIONI TRIBUTARIE

1. Le sanzioni sono applicate dal Funzionario Responsabile nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge. In particolare egli si atterrà al disposto degli articoli da 4 a 7 del D.lgs. n.472/97 e dell'art.14 del D.lgs. n.473/97 e s.m.i..
2. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.
3. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
4. L'esimente per le violazioni meramente formali prevista dall'art. 10 comma 3 della L.212/2000 si intende applicabile solo per le violazioni che non siano di ostacolo all'attività di controllo dell'Ente.
5. In osservanza dell'art. 6 comma 2 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), l'istituto del ravvedimento operoso potrà essere applicato anche in presenza di una comunicazione informatica al contribuente sull'esistenza di una violazione, mentre l'obbligo di informativa, previsto dal medesimo articolo, non opera nei confronti di violazioni non ravvedibili.
6. Sugli avvisi di accertamento sono dovuti gli interessi moratori nella misura pari al tasso d'interesse legale vigente.
7. Non si fa luogo ad avviso di accertamento qualora la somma relativa sia inferiore ad € 15,00.

Art. 24

PAGAMENTO RATEALE

1. Il Funzionario Responsabile che ha applicato la sanzione può eccezionalmente consentire, su richiesta del contribuente che sia in condizioni economiche disagiate da comprovare tramite una relazione rilasciata dal Settore servizi sociali, il pagamento in rate mensili il cui numero verrà deciso di volta in volta. Le suddette rate non possono comunque essere superiori a trenta.
2. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 gg. dalla scadenza della rata non adempiuta.

ART. 25

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario

Responsabile ha facoltà di annullare in tutto o in parte gli atti impositivi nei casi in cui sussista una illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente negati, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

3. Il Funzionario può procedere d'ufficio o su domanda dell'interessato e relazionare annualmente alla Giunta gli atti annullati, indicando per ciascuno di essi il valore economico e i motivi che hanno indotto all'annullamento.

Art. 26**SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale di cui alla Legge 689/1981. Alle iniziative pubblicitarie prive della preventiva autorizzazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'importo della relativa tariffa (articolo 62 comma 2 lettera e del D.Lgs. 446/1997); qualora la sanzione pecuniaria relativa alla tariffa non sia dovuta, si applica la sanzione di Euro 320,00 indipendentemente dal numero di impianti collocati per luogo di ubicazione. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 23 del D.Lgs. n. 285/1992 ovvero, se non comminabili, di quelle stabilite dall'articolo 24 comma 2 del D.Lgs. n. 507/1993, come modificato dalla Legge 388/2000 articolo 145 lettera c nella misura compresa tra Euro 206,58 ed Euro 1.549,37 (articolo 62 comma 4 D.Lgs. 446/1997). Ai fini della determinazione del canone e della relativa sanzione, salvo prova contraria, la pubblicità abusiva a carattere permanente si intende iniziata dal 1 gennaio dell'anno in cui viene elevato verbale di contestazione. La pubblicità temporanea abusiva si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stata accertata la violazione.

2. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'esposizione pubblicitaria, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali, nonché della sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 ad un massimo di 500,00 Euro, con contestazione a partire dalla rendicontazione da parte del concessionario o altro preposto.

3. Gli impianti pubblicitari abusivi perché privi di titolo autorizzativo, oppure installati in difformità strutturale e fisica rispetto alla documentazione esibita al fine di conseguimento dell'autorizzazione, oppure perché installati senza la prescritta autorizzazione, oppure perché installati senza la prescritta targhetta di identificazione e senza autorizzazione, o per i quali non è stato effettuato il pagamento delle relative obbligazioni tributarie, saranno rimossi immediatamente dopo la loro rilevazione da parte della vigilanza municipale, in uno con la notifica, nelle forme di rito, del processo verbale di contestazione, redatto da competente pubblico ufficiale.

4. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992, ovvero, se non comminabili, di quelle stabilite dall'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993.

5. Ricevuta la relazione del servizio di Polizia Municipale circa l'insistenza di un impianto abusivo sul territorio della città di Agropoli, il dirigente del competente ufficio, con propria ordinanza, disporrà l'immediata rimozione, trasmettendola al Comando di Polizia Municipale per la vigilanza sulla sua esecuzione, nonché l'immediata copertura della pubblicità con esso effettuata. La rimozione sarà effettuata a cura e spese del Comune di Agropoli, salvo il diritto di rivalsa, se esercitabile.

6. E' da considerarsi violazione di carattere tributario l'esposizione di pubblicità non dichiarata, cui consegue l'applicazione delle sanzioni tributarie di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 507/93.

7. Nella fattispecie di mezzo pubblicitario preventivamente autorizzato, in caso di omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione tributaria di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 507/93, il Comune irrognerà le sanzioni tributarie di cui al citato art. 23 della stessa normativa.

8. Per quanto sopra, trattandosi di due distinti e diversi atti procedurali, in mancanza della prescritta autorizzazione comunale, il Comune rigetterà sia la dichiarazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 507/93, sia il relativo pagamento dell'imposta di pubblicità. Nel caso in cui l'interessato proceda, comunque, all'esposizione, la pubblicità sarà considerata abusiva a tutti gli effetti e comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti sopracitati.

9. I proventi delle sanzioni amministrative sono interamente devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione, diffusione ed aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

10. Si demanda alla Giunta Comunale, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno di installazione di impianti pubblicitari e di esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, l'adozione di tutte le misure ed i provvedimenti previsti dall'art. 24 comma 5-bis del D. Lgs. 507/93.

TITOLO VII - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Art.27

OGGETTO

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio del comune di Agropoli in conformità al Piano Generale degli impianti pubblicitari da redigersi secondo i criteri fissati dal presente regolamento, in attuazione al D.Lgs. n. 507/93.

2. Il Piano Generale degli impianti pubblicitari è approvato con deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale .

3. Il Piano Generale degli impianti pubblicitari può essere adeguato o modificato per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Art. 28

LA PUBBLICITA' ESTERNA

1. Il Piano disciplina i mezzi destinati alla pubblicità esterna, individuando limiti e divieti per il loro posizionamento sul territorio comunale; definisce in linea generale, le caratteristiche degli impianti la cui installazione può essere consentita, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 285/92 (Codice della Strada) e del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

2. Nell'interno dei centri abitati il piano prevede, per l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario:

- a) la suddivisione del territorio in zone di ubicazione delle predette installazioni pubblicitarie;
- b) le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi.

Il Piano comprende ,altresi, i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, dei mezzi pubblicitari.

3. Ad eccezione della pubblicità effettuata sui cartelli pubblicitari per i quali trova applicazione il canone istituito ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. 446/97, per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di altri impianti e mezzi pubblicitari, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta Comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell'art. 89 del D. Lgs. n. 507/93.

Art. 29

IMPIANTI PUBBLICITARI - CARATTERISTICHE, TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI

1. Le caratteristiche e la tipologia degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni del Titolo II, Capo I del Codice della Strada previsto dal D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285 così come modificato dal D.L.vo 10 settembre 1993 n. 360 ed in particolare dall'art. 23, nonché le ulteriori prescrizioni previste dal Titolo II capo I, paragrafo 3 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 riguardante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

2. Ai sensi dell'art. 23, comma 6, del D.L.vo 10 settembre 1993 n. 360, l'Organo tecnico comunale, in sede di esame delle richieste di installazione di mezzi pubblicitari, potrà prevedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico.

Saranno comunque rispettati i limiti, se più favorevoli, previsti nel regolamento edilizio e di polizia urbana.

3. La quantità degli impianti pubblicitari compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'arredo urbano e del mantenimento all'uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici sarà determinata ogni tre anni da un'apposita indagine effettuata dall'ufficio tecnico comunale, salvo l'esistente alla data di approvazione del presente Regolamento, da considerarsi quantitativo minimo a tutti gli effetti.

4. Le insegne a bandiera dovranno essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 3,50 dal piano stradale.

5. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D. Lgs. N. 507/1993, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 dicembre 2012 era costituita da n. 21735 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessiva mq 1000.

6. la superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni sopra determinata è ripartita come appresso:

a) **mq 100**, pari al 10% è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale, o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;

b) **mq 250**, pari al 25% è destinata alle affissioni di natura commerciale, gestite dal servizio comunale;

c) **mq 650**, pari al 65%, è destinata alle affissioni di natura commerciale da affidare a soggetti privati, i quali provvederanno direttamente alla materiale affissione, all'installazione ed alla manutenzione degli impianti.

Art. 30

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

1. Con le disposizioni che seguono si indicano le principali modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione dei mezzi pubblicitari, fermo restando che l'intera disciplina in materia di rilascio delle autorizzazioni e correlate norme riguardanti il rapporto autorizzatorio è contenuta nel Piano Generale degli impianti Pubblicitari.

2. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune per l'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, deve presentare domanda contenente:

- l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente (fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000);
- il richiedente deve essere munito di regolare licenza rilasciata dal Comune di competenza;
- il richiedente deve stipulare polizza di responsabilità civile a copertura dei rischi provenienti dall'istallazione degli impianti richiesti con un massimale di € 500.000,00 min.;
- autorizzazione all'attività (se trattasi di esercizio commerciale);
- l'ubicazione esatta del luogo ove si intende collocare l'impianto;
- ampia planimetria in scala 1:1000 - 1: 2000 dell'area in cui ricade la previsione di installazione dell'impianto;
- la descrizione dell'impianto, corredata della documentazione tecnica, in triplice copia, con indicazione dei materiali utilizzati, del disegno illustrativo nonché di idonea documentazione fotografica dalla quale si evinca il contesto in cui sarà inserito il mezzo pubblicitario;
- in caso di impianto luminoso certificazione dell'installazione a sicurezza dell'impianto rispetto alle norme vigenti in materia (D.M. 37/2000 ex legge 46/90);
- la dichiarazione di conoscere esattamente e di subordinarsi senza riserve alle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità , nonché alle norme contenute nel presente Regolamento e nel D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, e alle altre disposizioni che disciplinano la materia;
- attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti d'istruttoria, mediante versamento su c/c alla Tesoreria Comunale;
- dichiarazione, a firma di un tecnico abilitato, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti che il manufatto da installare è stato progettato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del suolo e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità e la sicurezza;

Art. 31**RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Entro il termine di 60 gg. dalla presentazione della richiesta verrà rilasciata l'autorizzazione all'installazione oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio;
2. L'ufficio tecnico sottoporrà all'esame della preposta Commissione le richieste in ordine cronologico di presentazione;
3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso nel caso in cui la Commissione inviti il richiedente a produrre ulteriore documentazione;
4. Qualora la pubblicità sia effettuata su spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, il pagamento dell'imposta di pubblicità non esclude il pagamento della tassa di occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche nonché di eventuali canoni di concessione;
5. L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto. Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino. In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta;
6. Nel caso di mancata installazione nel termine di mesi sei, l'autorizzazione si intende revocata:
Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza;
7. L'esposizione di mezzi pubblicitari è consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei casi di esposizione di targhe professionali di formato non superiore a cm 40x40, di locandine, targhe o scritte sui veicoli in genere, di pubblicità relativa a vendite e locazione di immobili posta sui fabbricati in vendita, fermo restante l'obbligo dell'assolvimento tributario di cui al punto 7.

Art. 32**RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI O DEGLI IMPIANTI PER AFFISSIONI DIRETTE**

1. Gli impianti pubblicitari installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione sono abusivi. Sono da ritenersi impianti abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione.
2. Il Comune dispone, mediante ordinanza del Sindaco, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi nonché la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, di tabelle murali, di stendardi o di impianti destinati alle affissioni dirette in altre posizioni del territorio del Comune, quando ciò sia imposto da esigenze estetiche, di servizio o di viabilità, oppure da cause di forza maggiore quali la demolizione o la costruzione di edifici o altre esigenze di interesse pubblico.
3. Nell'ordinanza viene prevista, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione o di spostamento entro il termine assegnato, l'esecuzione d'ufficio, addebitando all'utente le spese relative.
4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune o il concessionario del servizio provvedono alla copertura della pubblicità abusiva o alla defissione o copertura delle affissioni abusive con successiva notifica di apposito avviso con invito all'utente a pagare le spese sostenute per la copertura e/o rimozione o defissione.
5. I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura del Comune per inadempienze dell'utente all'ordinanza di rimozione sono sequestrati e custoditi nei depositi comunali a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonché del tributo evaso. Nella stessa ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione o defissione.
6. In mancanza della richiesta di restituzione, si procede alla vendita del materiale stesso tramite l'ufficio economato ed il ricavo viene incamerato dal Comune fino alla concorrenza del proprio credito. Qualora l'ufficio economato non provvede alla vendita per mancanza di acquirenti, lo stesso provvede alla distruzione del materiale sequestrato, redigendo apposito verbale.

7. Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità abusiva, si procede direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni.

Art. 33

LIMITAZIONE ALLA PUBBLICITA' EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI

AMPLIFICATORI

1. E' consentita, nel territorio comunale, la pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili, secondo quanto stabilito dall'art. 13 del D.L.vo 30.4.92 n. 285, così come modificato al D.L.vo 10.9.93 n. 360 con le seguenti limitazioni:

- a) la pubblicità, effettuata in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 21.00 alle ore 9.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00
- b) è parimenti vietata la pubblicità con apparecchi amplificatori e simili, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.
- c) l'intensità della voce e dei suoni deve essere in ogni caso attenuata e tale da non arrecare disturbo acustico alle persone.

Art. 34

VOLANTINAGGIO

1. La distribuzione di volantini o documenti lungo le strade comunali è subordinata al rispetto dei seguenti divieti:

0. è vietata la pubblicità ambulante con lancio di volantini su tutto il territorio cittadino;
1. è vietato l'abbandono di documenti o volantini lungo le strade;
2. è vietata altresì la distribuzione di documenti o volantini in prossimità di incroci o lungo le pubbliche vie in quanto arreca pericolo o rallentamento dei veicoli in movimento;
3. è vietata la distribuzione di documenti o volantini con espliciti contenuti volgari od offensivi della dignità e libertà delle persone.

Art. 35

IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Oggetto

Rientrano fra gli impianti pubblici, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinate alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario, secondo le norme di cui al D.L.vo 11 novembre 1993 n. 507.

2. Caratteristiche e tipologia degli impianti

a) gli impianti, di norma, sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm 70x100 atte a contenere manifesti, così come definiti dal comma 4 dell'art. 47 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 concernenti il Regolamento di attuazione del nuovo codice della Strada.

b) a seconda della loro struttura e dimensione, gli impianti vengono così ripartiti:

- TABELLE MONOFACCIALI, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri o comunque costituite di una sola faccia, posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni:

verticali cm 70x100, 100x140, 140x200

orizzontali cm 100x70, 140x100, 200x140

- TABELLE BIFACCIALI (STENDARDI), costituite da tabelle del tipo di cui alla lettera a) supportate da strutture in ferro di sezione adeguata, opportunamente protette da zincatura a caldo, ed i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare stabilità statica all'impianto.

La distanza del bordo inferiore delle tabelle su pali della banchina stradale non deve superare l'altezza di cm 100

- le dimensioni delle singole tabelle sono identiche a quelle monofacciali e precisamente:

tabelle verticali cm 70x100, 100x140, 140x200

tabelle orizzontali cm 100x70, 140x100, 200x140

- IMPIANTI GRANDI FORMATI (POSTERS)

Vi rientrano quegli impianti normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale e possono essere collocati su pareti, ovvero su palificazioni di sezione adeguata e tale da assicurare la stabilità statica al manufatto.

La parte tabellare destinata alle affissioni può raggiungere la dimensione massima di cm 600x300 e deve essere delimitata, perimetralmente, da cornice non superiore a cm 15 di altezza.

Detti impianti devono essere costituiti da materiale resistente alle intemperie e possono, all'occorrenza, essere collocati in posizione bifacciale.

Art. 36

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI AFFISSIONI

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale, potrà disporre variazioni al piano generale degli impianti pubblicitari..

Il piano ha validità triennale a decorrere dalla data di approvazione del presente regolamento. E' possibile un anticipato adeguamento del piano nel corso della sua vigenza per esigenze del servizio o per altre cause.

In caso di mancato adeguamento alla scadenza del triennio lo stesso piano si intende prorogato per un ulteriore triennio.

2. L'eventuale concessionario del servizio, nell'ambito delle prescrizioni del presente articolo, può proporre alla Giunta Comunale un adeguamento del piano generale degli impianti per le pubbliche affissioni sulla base delle norme previste dal capitolato d'onori e per motivate esigenze del servizio.

3. La Giunta Comunale adotta la proposta di adeguamento del Piano generale degli impianti, formulata dal Concessionario, con le modifiche ritenute necessarie.

Art. 37

ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. Ai sensi dell'articolo 3, del D.Lgs 507/93 verranno attribuiti a soggetti privati, diversi dal Concessionario del pubblico servizio e in forma concessoria, la facoltà di installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette.

Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente nel rispetto di tutte le norme previste per gli impianti pubblicitari .

2. Detti spazi, ove del caso, saranno affidati in concessione ai privati previa definizione di: durata della concessione, l'ammontare del deposito cauzionale, l'obbligo del pagamento di un canone di concessione e della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche se collocati, gli impianti, sul suolo pubblico nonché tutte le disposizioni cautelative con esplicito richiamo alle procedure concernenti le autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari.

Sono fatti salvi i diritti nascenti da contratti di concessione in atto.

TITOLO VIII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 38

NORME FINALI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 39

NORME TRANSITORIE

1. I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente

Regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati alla nuova normativa entro 3 anni della sua entrata in vigore a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

In presenza di norme di legge che dispongono diversamente devono essere applicati queste ultime salvo che la normativa stessa non disponga deroghe al riguardo.

2. La superficie complessiva degli impianti per le affissioni, l'ubicazione, la ripartizione per destinazione a seconda della natura istituzionale, sociale e commerciale, dovrà essere adeguata nel termine di due anni dall'approvazione del presente Regolamento e ciò anche al fine di stabilire l'equilibrio tra gli impianti in categoria speciale e quelli in categoria normale.
3. A tale scopo dovrà procedersi alla formazione di un piano correttivo o sostitutivo di quello eventualmente già adottato sulla base della previgente normativa.
4. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito da Funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistici, della viabilità e della polizia municipale; se il servizio è affidato in concessione, fa parte del gruppo di lavoro anche il responsabile del servizio designato dal concessionario.
5. Ove al sorgere delle controversie non dovessero ancora risultare insediate le Commissioni Provinciali di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 546/1992, è ammesso ricorso in prima istanza alla Direzione Regionale delle Entrate - Sez. Staccata - del Ministero delle Finanze (ex Intendenza di Finanza) e con le modalità di cui all'articolo 24 del soppresso DPR 26 ottobre 1972 n. 639.
6. In seconda istanza è ammesso ricorso, anche da parte del Comune, al Ministero delle Finanze solo se l'ammontare del tributo in contestazione sia superiore agli importi minimi fissati dalla legge.

Art. 40

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013. Di esso, come delle sue modifiche, deve essere data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune in osservanza dell'art.5 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente).
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

ALLEGATO A

LE STRADE INDIVIDUATE IN CATEGORIA SPECIALE SONO:

VIA S. PIO X

CONTRADA MARROTTA

CONTRADA MADONNA DEL CARMINE

VIA DANTE ALIGHIERI

VIA SAN FELICE

VIA A. DE GASPERI

VIA PIAVE

VIA RISORGIMENTO

VIA SAN MARCO

VIA LINORA

VIA STAZ. D'OGLIASTRO

C.DA MATTINE

VIA PORTO

VIA SALECARO

VARIANTE STATALE 18 DENOMINATA VIA CILENTANA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000;

Uditi i seguenti interventi :

ABATE : ribadisce che a suo parere l'integrazione dell'O.d.G. è illegittima come illustrato con dichiarazione che si allega sotto la lett. A) al presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale; dopo la comunicazione del Presidente in ordine al ritiro degli argomenti e 6 e 7, dichiara la disponibilità a discutere il Regolamento punto per punto invitando l'Assessore proponente ad illustrarlo;

Ass. Coppola : illustra il Regolamento proposto;

ABATE : per gli stessi motivi evidenziati nel corso della seduta del 18 gennaio 2013, in ordine alla Deliberazione n.4, preannuncia voto contrario; il Regolamento contiene norme che investono l'aspetto strettamente tecnico e di competenza dell'UTC (es. superfici non superiori al 35% etc.) ; riferimenti a possibili esternalizzazioni (come ? a chi ?); l'art.16 evidenzia gli art.6 e 9 in modo errato a proposito di cartelli pubblicitari; l'art.27 c.2 va eliminato in quanto la competenza non è della G.C.(Piano generale degli imprevisti); preannuncia voto contrario ;

COPPOLA : sentito il Responsabile del Servizio Motta Biagio, presente in aula, conferma che i riferimenti di cui all'art.16 sono esatti, mentre, effettivamente, il 2° comma dell'art.27 deve essere eliminato;

PRESIDENTE : pone ai voti l'emendamento "eliminazione del 2° comma dell'art.27"; Con 15 voti favorevoli. 1 contrario (ABATE) espressi per alzata di mano, è approvato il suddetto emendamento;

Dato atto che il Collegio dei Revisori dei Conti, come da verbale n.19/2013, che si allega sotto la lettera B), ha espresso parere favorevole all'approvazione della deliberazione proposta;

Con 15 voti favorevoli,1 contrario (ABATE), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta, con la modifica di cui in narrativa consistente nell'eliminazione del 2° comma dell'art.27 il cui comma 3 diventa, conseguentemente, comma 2 il cui testo si intende qui integralmente riportato.

-Con separata votazione, con 15 voti favorevoli, 1 contrario, espressi per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'Assessore Coppola ritira le proposte di cui agli argomenti n.6) e n.7) dell'O.d.G. (Regolamento mezzi pubblicitari e Regolamento impianti pubblicitari) per cui esaurita la trattazione dell'O.d.G. , alle ore 17,32 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE
f.to (avv. Luca Errico)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to (dott. Ferdinando Farro)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Angela Del Baglivo)

=====

Publicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.

li 06.06.13

IL MESSO COMUNALE

f.to BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

li 06.06.13

Il Dirigente
f.to Dott. Eraldo Romanelli